

TRIBUNALE DI VITERBO

in funzione di

GIUDICE DEL LAVORO

RICORSO EX ART. 414 CPC

Per la sig.ra **SALZA MARTINA**, nata a Sutri (Vt) il 13.11.1965 (Cf. SLZMTN65S53L017D), ivi residente in via di Crognano n.1, rappresentata e difesa dall'avv. Gioia Maria Scipio (Cf. SCPGMR73C66H501U) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viterbo Corso Italia n.43 e nel suo domicilio digitale all'indirizzo pec: gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it (fax 0761.290860), come da mandato allegato ex art. 83 comma 3 cpc.

-ricorrente-

contro **Ministero dell'Istruzione (CF. 80185250588)**, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e con essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12 (domicilio digitale all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

nonché **Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio -Ufficio X- Ambito Territoriale di Viterbo**, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, e con essa domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.12 (domicilio digitale all'indirizzo pec estratto dal Registro PPAA: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

-resistente-

L'odierna ricorrente ha presentato, nel 2020, domanda per l'inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) per il personale docente della scuola secondaria di I e II grado, per le classi di concorso AB25 lingua inglese e AA25 lingua francese, AB24 inglese nelle scuole superiori (**all.1**), chiedendo di essere inserita nella II fascia relativa ai docenti non abilitati ma in possesso dei requisiti di cui all'art.3 comma 6 lett.b) del DM 60/2020 (**all.2**).

Le GPS, previste dall'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, sono state disciplinate per l'anno 2020 proprio dal DM 60/2020, in base al quale (art.7 comma 12) "Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione". Al successivo art.8 è disciplinata la procedura di valutazione dei titoli e dei servizi utili per la definitiva



AVV. GIOIA MARIA SCIPIO

Patrocinante in Cassazione

Corso Italia n.43, 01100 VITERBO

Tel. 0761.333062 Fax n. 0761.290860

Viale Liegi n.7, 00198 ROMA

formazione della graduatoria: una prima valutazione numerica è fatta direttamente dal sistema informatico; gli Uffici Scolastici provinciali possono poi individuare delle scuole-polo a cui demandare la valutazione dei titoli dei candidati per classi di concorso; in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli Uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria; viene quindi pubblicata la graduatoria definitiva; successivamente, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli sulle dichiarazioni presentate; all'esito dei controlli il punteggio viene convalidato oppure, in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni dalla graduatoria o ai fini della rideterminazione dei punteggi.

Per quanto riguarda la tabella di valutazione dei titoli e dei servizi, per la ricorrente occorre fare riferimento all'allegato A/4 del predetto DM (**all.3**).

Dato l'inquadramento normativo, nel concreto risulta che l'odierna ricorrente ha inserito nel modulo on line della domanda i seguenti servizi resi negli anni:

- 10.01.1995/30.06.1995 insegnamento lingua francese presso Istituto Magistrale Santa Rosa di Viterbo;
- 15.12.1999/15.06.2000 insegnamento EEEE scuola primaria presso Scuola Primaria l'Arcobaleno di Bracciano (Rm);
- 01.11.2019/31.05.2020 insegnamento EEEE scuola primaria presso I.C. Aldo Moro Sutri;
- 10.09.2001/30.06.2002 insegnamento lingua francese presso I.C. Aldo Moro Sutri;
- 20.09.2002/16.06.2003 insegnamento lingua francese presso I.C. Aldo Moro Sutri;
- 18.09.2003/15.06.2004 insegnamento lingua francese presso I.C. Aldo Moro Sutri;
- 01.10.1993/16.06.1994 insegnamento lingua francese presso Liceo linguistico Danei Orbetello.



All'esito dei controlli effettuati dalle scuole-polo, le graduatorie definitive erano pubblicate con decreto 11.09.2020 n. 3392 (**all.4**) e la docente Salza Martina era collocata per la classe di concorso AB25 in posizione 47 della II fascia con un punteggio complessivo di 70 (**all.5**); nella classe di concorso AA25 in posizione 17 con il punteggio complessivo di 88 (**all.6**); nella classe di concorso AB24 in posizione 46 con il punteggio complessivo di 70 (**all.7**).

In base a queste graduatorie la ricorrente è stata chiamata a svolgere alcune supplenze, principalmente presso l'I.C.S.I. "Giovanni Falcone e Paolo Borsellino" di Vignanello (contratti nn. 11291 del 24.09.2020 e 11292 del 24.09.2020, **all.8**) e presso l'I.T.E.S. "Paolo Savi" di Viterbo (contratto n.7265 del 02.10.2020 **all.9**).

Dopo alcuni mesi di servizio e a seguito dei controlli effettuati sui servizi dichiarati dalla docente nella domanda, il dirigente scolastico del "Paolo Savi" emanava un provvedimento di rettifica del punteggio della professoressa Salza, senza protocollo e data (**all.10**), con il quale procedeva a rettificare il punteggio della docente nella classe di concorso AB 24 da 70 punti a 34 per la seguente motivazione: servizio prestato presso I.C. di Sutri non valutabile in quanto svolto come progetto e non come insegnamento curriculare, mancata documentazione del servizio reso dalla Salza presso l'I.S. Santa Rosa, servizio presso scuola primaria di Bracciano non valutabile in quanto scuola privata.

Seguiva, in data 29.12.2020, la risoluzione anticipata del contratto di servizio con la medesima professoressa, riconoscendo tuttavia la validità sia giuridica sia economica del servizio prestato (**all.11**).

Successivamente anche la Dirigente scolastica dell'Istituto "Falcone e Borsellino", con decreto n.236 del 07.01.2021 rettificava il punteggio della ricorrente da 88 a 28 per la classe AA 25 francese e da 70 a 28 per la classe AB25 inglese (**all.12**) con la seguente motivazione: servizio svolto a Sutri non valutabile in quanto progetto e non insegnamento curriculare, mancata documentazione del servizio presso la scuola Santa Rosa, mancata documentazione del servizio presso il liceo linguistico Danei di Orbetello, mancata documentazione del servizio reso nella scuola privata di Bracciano.

Contestualmente, con disposizione di pari data, procedeva alla risoluzione anticipata dei contratti di servizio sottoscritti con la docente, riconoscendo la validità del servizio solo ai fini economici, non anche ai fini giuridici (**all.13**).



Dopo pochi giorni, tuttavia, perveniva alla scuola il certificato del servizio svolto dalla ricorrente presso il Liceo linguistico legalmente riconosciuto Danei di Orbetello per cui la D.S. provvedeva a rettificare nuovamente il punteggio della professoressa Salza, da 28.00 a 31.00, sia per la classe di concorso AB25 sia per la classe di concorso AA25 (decreto 812 del 18.01.2021, **all.14**).

Avverso le determinazioni assunte dai D.S. ai danni della professoressa Salza Martina, nella parte in cui rettificano i punteggi delle graduatorie, ritenendo di non dover conteggiare il servizio dalla stessa prestato presso l'I.C. Aldo Moro di Sutri nel corso degli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004 in quanto ritenuto servizio a progetto, è proposto il presente ricorso per i seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. Violazione e falsa applicazione dell'art.8 DM 60/2020 e del relativo all. A/4 per la valutazione dei titoli e dei servizi.

La prima censura che viene proposta con il presente ricorso riguarda l'erronea rettifica del punteggio della ricorrente dovuto alla mancata valutazione dei servizi prestati presso l'IC Aldo Moro di Sutri nei tre anni scolastici 2001-2004.

Occorre in proposito precisare quanto segue.

La professoressa Salza stipulò tre contratti di collaborazione coordinata e continuativa con l'IC Aldo Moro di Sutri (prot. 4252/FP del 27.09.2001; 2514/FP del 27.09.2002; 2408/Fp del 02.10.2003, **all.15**).

Tutti e tre i contratti prevedevano la collaborazione per l'insegnamento della lingua francese in una classe di scuola media, precisamente nella I A, nella II A e nella III A, per l'intera durata dell'anno scolastico, nella misura di tre ore settimanali.

Il servizio era reso per un insegnamento curricolare, nonostante il titolo contrattuale atipico.

Tale circostanza è provata documentalmente:

- verbale finale Consiglio di Classe giugno 2002 presente la professoressa Salza di lingua francese;
- verbale iniziale Consiglio di Classe ottobre 2002 presente la professoressa Salza;
- verbale finale Consiglio di Classe giugno 2003 presente la professoressa Salza (tutti **all.16**);
- registro del professore 2001-2002 e 2002-2003 professoressa Salza Martina, lingua francese classe I e II A (**all.17**);



- registro di classe 2001-2002 da cui risulta la presenza della professoressa Salza per tre ore settimanali di francese (**all.18**);
- compito in classe di francese svolto nell'anno 2002/2003 con votazione da parte della professoressa Salza Martina (**all.19**);
- pagella anno scolastico 2003-2004 da cui risulta l'insegnamento della lingua francese (**all.20**).

I documenti reperiti presso la scuola (in copia dichiarata conforme agli originali) dimostrano che la ricorrente ha svolto le attività proprie di un insegnamento curriculare, partecipando ai consigli di classe, utilizzando il registro di classe e del professore, mettendo voti, facendo fare prove scritte agli alunni, prestando servizio durante l'orario scolastico ordinario.

Sulla base di queste attività, che prescindono dal *nomen iuris* e dalla tipologia del contratto di assunzione in servizio, è chiaramente sostenibile che la professoressa Salza abbia svolto l'attività di insegnamento vero e proprio su materia curriculare inserita stabilmente nell'organizzazione delle classi scolastiche; **questo servizio in nessun modo può essere considerato un mero progetto extracurricolare.**

Alla luce di quanto sopra è giocoforza applicare ai servizi così dichiarati in sede di domanda di inserimento in graduatoria il punteggio così come previsto **dall'art.15, comma 3 del OM 60/2020** che così recita: "*I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente*".

Anche le faq ministeriali hanno confermato l'ammissibilità e doverosità della valutazione dei servizi prestati, sebbene con contratti atipici, ma comunque su insegnamenti curricolari, al pari degli insegnamenti effettuati con contratti a tempo determinato: "*I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, ove stipulati nelle scuole paritarie per insegnamenti curricolari rispetto all'ordinamento delle scuole stesse e svolti secondo le medesime modalità continuative delle corrispondenti attività di insegnamento delle scuole statali, debitamente certificati con la data di inizio e termine del servizio stesso, sono valutati per l'intero periodo, secondo i medesimi criteri previsti per i contratti di lavoro dipendente. Sono valutabili*



i servizi prestati con contratto d'opera o di collaborazione coordinata e continuativa per tutti gli insegnamenti definiti come curricolari nel Piano dell'Offerta Formativa di ciascuna scuola, che siano riferibili a posto di insegnamento o a classe di concorso limitatamente ai giorni di effettivo servizio".

Occorre precisare che sia la norma sia l'interpretazione ministeriale fanno riferimento ai servizi prestati con contratti atipici in scuole paritarie, considerandoli comunque valutabili al pari dei medesimi servizi prestati con contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

Manca un'espressa disposizione che abbia ad oggetto la valutazione dei **servizi di insegnamento prestati con contratti atipici presso le scuole statali**; la mancanza di una disciplina specifica della fattispecie impone di ricorrere ai criteri interpretativi analogici od estensivi che consentano ovviamente una lettura favorevole al docente, interessato a far valere anche questi servizi nel punteggio per le graduatorie.

In tal senso le opzioni interpretative rimesse all'interprete sono due:

a) si interpretano estensivamente le disposizioni che consentono la valutazione dei servizi prestati presso le scuole statali, comprendendo in esse anche i servizi, in questo caso di insegnamento curricolare, prestati sulla base di contratti atipici. La tabella A4 allegata all'OM 60/2020, ai punti C1 e C2, prevede infatti la valutazione dei servizi prestati presso le scuole statali nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso, senza specificazione del titolo contrattuale in base al quale il servizio è stato prestato, con ciò lasciando intendere che un insegnamento curricolare attribuito con contratto atipico (a prescindere dalla legittimità o meno dell'utilizzo dello strumento) dovrà comunque essere valutato con i punteggi espressamente previsti.

b) Si procede con una interpretazione analogica della disposizione contenuta nel comma 3 dell'art.15 Om 60/2020, che consente la valutazione dei servizi prestati con contratti atipici presso le scuole paritarie, alla fattispecie di insegnamento prestato presso scuole statali con contratto atipico. È evidente che, nell'intenzione del legislatore, se assumono rilevanza ai fini del punteggio i servizi prestati nelle scuole paritarie, anche se originati da contratti atipici, a maggior ragione i medesimi servizi dovranno essere considerati utili ai fini del punteggio se prestati presso scuole statali.



Posto quindi che in entrambe le ipotesi interpretative la copertura normativa della fattispecie di cui al presente ricorso è pienamente legittima e sostenibile, possiamo soffermarci anche sui contenuti del servizio prestato per tre anni dalla ricorrente presso la scuola di Sutri.

La documentazione prodotta evidenzia indiscutibilmente **la natura di insegnamento curricolare esercitato della ricorrente negli anni scolastici 2001-2004** presso l'I.C. Aldo Moro di Sutri e precisamente: insegnamento della seconda lingua straniera francese nella sezione A dell'allora scuola media, dalla prima alla terza media, per tre ore settimanali per l'intera durata degli anni scolastici, con partecipazione attiva a tutte le attività proprie del corpo docente titolare della classe.

L'attività di insegnamento è stata poi svolta all'interno dell'orario scolastico propriamente inteso, differenziandosi così da quelle che generalmente vengono classificate come attività scolastiche extracurricolari o a progetto, da svolgersi necessariamente in orario diverso da quello antimeridiano, di solito nel pomeriggio e, comunque, in orario eccedente quello d'obbligo.

Nella fattispecie, quindi, nonostante i contratti stipulati con l'IC Aldo Moro siano stati contratti di collaborazione coordinata e continuativa, tuttavia la prestazione resa è stata quella dell'insegnamento di materia curricolare, per l'intera durata dell'anno scolastico, all'interno del corpo docente della classe e durante l'orario ordinario di scuola; ne consegue che i servizi così prestati dovranno essere valutati, ai fini del punteggio per l'inserimento in graduatoria al pari di servizi resi con contratti di servizio a tempo determinato nella medesima classe di concorso o in altra classe di concorso.

Alla luce di quanto sopra, la rettifica del punteggio effettuata sia dal D.S. del Paolo Savi di Viterbo sia dal D.S. del Falcone e Borsellino di Vignanello risulta errata in quanto non considera il servizio prestato dalla ricorrente per la durata di tre anni scolastici presso la scuola statale Aldo Moro di Sutri.

Ne consegue che il punteggio corretto della ricorrente nelle varie classi di concorso dovrebbe essere il seguente:

- per la stessa classe di concorso si dovrebbero calcolare 12 punti per ogni anno scolastico di servizio (2 punti per ogni mese fino a un massimo di 12 punti per anno scolastico= 36), quindi AA25 (francese nella scuola secondaria di primo grado) 31 punti già riconosciuti + 36 per i tre anni di servizio a Sutri = **67 punti complessivi**;



- per una classe di concorso diversa si dovrebbero calcolare 6 punti per ogni anno scolastico di servizio (1 punto per ogni mese fino a un massimo di 6 per anno scolastico = 18), quindi AB25 (inglese nella scuola secondaria di primo grado) 31 punti già riconosciuti + 18 per i tre anni di servizio a Sutri = **49 punti complessivi**;
- per una classe di concorso diversa si dovrebbero calcolare 6 punti per ogni anno scolastico di servizio (1 punto per ogni mese fino a un massimo di 6 per anno scolastico = 18), quindi AB24 (inglese nella scuola secondaria di secondo grado) 34 punti già riconosciuti + 18 per i tre anni di servizio a Sutri = **52 punti complessivi**.

2. Violazione e falsa applicazione dell'art. 8, punti 8, 9 e 10 O.M. 60/2020.

Con la seconda censura si contesta la risoluzione anticipata dei contratti di servizio stipulati dalla ricorrente con l'I.C. Falcone e Borsellino (provvedimento del 07.01.2021) disposta dalla D.S., nella parte in cui **non riconosce ai fini giuridici la validità del servizio prestato dal 24.09.2020 al 07.01.2021.**

Al riguardo è bene precisare che l'art.8 dell'O.M. 60/2020, nel descrivere il compito di verifica da parte dei D.S. dei servizi dichiarati dai docenti al momento del primo rapporto di lavoro sottoscritto dopo la pubblicazione delle GPS, è molto chiaro nello stabilire che, in caso di verifica negativa il D.S. comunica all'Ufficio Scolastico competente la circostanza, ai fini dell'esclusione del docente o della rettifica del punteggio.

Spettano al D.S. anche le determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale per l'ipotesi di mendacità delle dichiarazioni rese dal candidato nella compilazione della domanda per l'inserimento in graduatoria, ai sensi dell'art.76 DPR 445/2000. Solo all'esito delle predette determinazioni *"l'eventuale servizio prestato dall'aspirante **sulla base di dichiarazioni mendaci** è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura"* (comma 10 art.8).

Sulla base di un'interpretazione letterale della norma, solo in caso di acclarata falsità delle dichiarazioni rese dal docente, il servizio che questi ha prestato nelle more dei controlli effettuati è considerato valido solo di fatto non anche di diritto.



In tutti gli altri casi, quando cioè la rettifica del punteggio sia determinata da errori di calcolo o da insufficienza della documentazione comprovante i servizi resi negli anni o da altra circostanza, che non dia seguito a responsabilità penale, il servizio reso nelle more da parte dell'insegnante deve essere considerato valido a tutti gli effetti, sia economici sia giuridici.

Nel caso di specie, la rettifica del punteggio disposta dalla D.S. del Paolo Savi è stata determinata per le seguenti ragioni:

- la mancata valutazione dei servizi resi dalla ricorrente presso la scuola di Sutri con contratti atipici, ma si è dato conto della erroneità e illegittimità di tale mancata valutazione e si è proposta impugnazione specifica sul punto; peraltro, anche laddove la doglianza dovesse, in denegata ipotesi, ritenersi infondata, non si è in presenza di "false dichiarazioni" rese dalla candidata, in quanto il servizio è stato effettivamente reso;
- mancato reperimento della documentazione relativa al servizio prestato dalla ricorrente presso l'istituto magistrale Santa Rosa di Viterbo, ma anche in questo caso la mancanza di documentazione imputabile alla scuola di riferimento non comporta l'automatica falsità della dichiarazione resa;
- irrilevanza del servizio reso dalla ricorrente presso la scuola di Bracciano, in quanto scuola privata non riconosciuta; anche in questo caso solo la natura della scuola comporta la mancata valutazione del servizio senza che ciò importi la falsità della dichiarazione resa.

Tanto ciò è vero e tanto è fondata la odierna interpretazione normativa che la D.S. della scuola Paolo Savi di Viterbo, nel risolvere anticipatamente il contratto di servizio con la ricorrente per le medesime motivazioni testè riportate, tuttavia salvaguarda gli effetti giuridici ed economici del servizio reso dall'insegnante nelle more dei controlli.

Sul punto milita anche giurisprudenza di questo Tribunale che ha già avuto modo di esprimersi proprio sul fatto che, in mancanza di condotte dolose del personale scolastico interessato, il ritardo nei controlli o comunque la rettifica dei punteggi per cause altre e diverse dalla accertata falsità delle dichiarazioni non possono incidere negativamente sulla validità giuridica ed economica del servizio reso dall'interessato sulla base del punteggio originariamente riportato in sede di GPS definitiva.



Si riporta sul punto ordinanza ex art.700 cpc dell'11.11.2020 (Rgn. 1209/2020) Tribunale di Viterbo, Giudice del lavoro che, seppure su questione afferente a personale ATA riporta esattamente il seguente principio: *"La lettura delle richiamate disposizioni induce in primo luogo a distinguere i titoli costituenti requisito di accesso alle graduatorie, dai titoli utili esclusivamente ai fini del punteggio e del collocamento in graduatoria. In secondo luogo evidenzia che l'amministrazione avrebbe potuto dichiarare prestato solo di fatto e dunque inutile al conseguimento di ulteriore punteggio, solo il servizio reso "in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o **sulla base di dichiarazioni mendaci**"; un potere di tal genere doveva per contro ritenersi inibito all'amministrazione, dal suddetto decreto, nell'ipotesi in cui gli incarichi fossero stati conseguiti in ragione di un punteggio errato o per ragioni diverse da quelle esaminate dal decreto. **Ciò vuol dire che qualora l'aspirante nella propria istanza, ai soli fini del punteggio in graduatoria, abbia dichiarato il possesso di titoli (di servizio o culturali) di cui l'amministrazione abbia in seguito disconosciuto la validità o a cui abbia riconosciuto l'assegnazione di un punteggio inferiore a quello risultante dalla domanda, l'incarico conseguito e il servizio prestato medio tempore (ovvero prima della rettifica del punteggio concernente il titolo) deve ritenersi prestato di diritto e utile a sua volta alla maturazione di ulteriore punteggio"***.

Pertanto il provvedimento di risoluzione anticipata dei contratti di lavoro assunto in data 07.01.2021 dal D.S. dell'I.C.S. Falcone e Borsellino deve ritenersi errato, ingiusto e contrario a diritto nella parte in cui non riconosce la validità giuridica dei servizi prestati dalla ricorrente dal 24.09.2020 al 07.01.2021.

Posto quanto sopra, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe

RICORRE

all'Ill.mo Giudice del Tribunale Civile di Viterbo, Sezione Lavoro, affinché, per le causali tutte di cui in premessa, previa fissazione dell'udienza di discussione ex art.415 comma 2 cpc, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **accertate e dichiarare** che i servizi prestati dalla ricorrente presso l'I.C. Aldo Moro di Sutri negli anni scolastici 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, seppure



prestati con contratti atipici, hanno avuto ad oggetto l'insegnamento curriculare della lingua francese nella sezione A della allora qualificata scuola media, con conseguente validità ed efficacia dei predetti servizi ai fini del punteggio come servizi prestati nella stessa classe di concorso o in classe di concorso diversa presso scuole statali, ai sensi della Tabella A4 allegata all'OM.60/2020 punti C1 e C2;

- conseguentemente, **accertare e dichiarare** l'illegittimità/nullità/inefficacia dei provvedimenti D.S. ITES Paolo Savi (dicembre 2020) e D.S. ICSI Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (07.01.2021) di rideterminazione del punteggio attribuito alla sig.ra Martina Salza nelle graduatorie GPS di II fascia 2020 personale docente, rispettivamente per la classe di concorso AB24 (scuola secondaria di II grado) e per le classi di concorso AA25 Francese e AB25 Inglese (Scuola secondaria di I grado), nella parte in cui hanno ritenuto di non dover conteggiare i servizi prestati dalla ricorrente presso l'IC di Sutri negli anni 2001/2004 in quanto attività svolta a titolo di progetto e non insegnamento curriculare;

- **riconoscere** pertanto il diritto della ricorrente alla rettifica del punteggio nelle GPS 2020 personale docente con espressa valutazione dei predetti servizi svolti presso la Scuola di Sutri secondo le indicazioni di cui all'A4 dell'OM 60/2020, punti C1 e C2, con **conseguente condanna** dell'Amministrazione resistente alla rettifica del punteggio di Martina Salza nelle GPS 2020 di II fascia, per le classi di concorso AB24, AA25 e AB25;

- **riconoscere**, conseguentemente, il diritto della ricorrente al punteggio complessivo di: 67.00 nella classe di concorso AA25; 49.00 nella classe di concorso AB25; 52.00 nella classe di concorso AB24 (salvo errori od omissioni) e comunque al punteggio ritenuto corretto a seguito della valutazione anche dei servizi prestati presso la scuola di Sutri;

- **riconoscere**, infine, la **validità giuridica** dei servizi prestati dalla ricorrente presso l'I.C.S.I. Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Vignanello con contratti 11291 e 1292 del 24.09.2020 per il periodo intercorso dal 24.09.2020 al 07.01.2021.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio.

Ai sensi di legge si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la ricorrente, in ragione della autocertificazione reddituale allegata, è esentata dal pagamento del contributo unificato (**all.21**).

In via istruttoria si depositano i documenti indicati in narrativa.



AVV. GIOIA MARIA SCIPIO
Patrocinante in Cassazione
Corso Italia n.43, 01100 VITERBO
Tel. 0761.333062 Fax n. 0761.290860
Viale Liegi n.7, 00198 ROMA

Istanza ex art. 151 codice di procedura civile

Avendo il presente ricorso ad oggetto il diritto alla rettifica del punteggio della ricorrente nelle vigenti GPS, ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli aspiranti alla graduatoria, laddove il Giudice li ritenga controinteressati e litisconsorti necessari nel presente procedimento, si chiede di essere autorizzati alla notifica del ricorso e del provvedimento di fissazione di udienza nelle modalità straordinarie previste dall'art. 151 c.p.c., mediante pubblicazione sul sito istituzionale MIUR o dell'Ufficio Scolastico Regionale Ufficio X Ambito territoriale di Viterbo.

Viterbo 03.06.2021

Avv. Gioia Maria Scipio



MANDATO

La sottoscritta MARTINA SALZA, nata a Sutri (Vt) il 13.11.1965 (Cf. SLZMTN65S53L017D), residente a Sutri (Vt) via di Crognano n.1, delega l'Avv. Gioia Maria Scipio (C.F. SCPGMR73C66H501U; pec: gioiamariascipio@pec.ordineavvocativiterbo.it) a rappresentarla e difenderla nel procedimento innanzi al Tribunale di Viterbo, Giudice del lavoro, contro Ministero dell'Istruzione.

A tal fine conferisce al predetto legale ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle di conciliare, transigere, quietanzare, incassare somme, chiamare terzi in giudizio, svolgere riconvenzionali, nominare sostituti e indicare domiciliatari; conferisce al predetto avvocato procura speciale per rinunciare e/o accettare la rinuncia agli atti.

Elegge domicilio in Viterbo, Corso Italia n.43, presso e nello studio legale dell'Avv. Scipio.

Dichiara, ai sensi e per gli effetti della normativa sul trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento Europeo 679/2016, di essere stata informata che i suoi dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati in conformità alla normativa e limitatamente alle finalità connesse all'esecuzione del mandato, autorizzando sin d'ora il loro trattamento.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Dichiara di essere stata informata, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.l. n. 132/2014, della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, di cui agli artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge.

Dichiara, infine, di essere stata edotta circa il grado di complessità dell'incarico che con la presente conferisce, circa tutti gli oneri ipotizzabili dal momento del suo conferimento sino alla conclusione, circa la copertura assicurativa attiva del Legale incaricato per responsabilità professionale.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. Giustizia n. 44/2011, così come sostituito dal d.m. Giustizia n. 48/2013.

Viterbo 03.06.2021

Martina Salza



È vera e autentica
Avv. Gioia Maria Scipio





TRIBUNALE DI VITERBO
UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO

Proc. N. 723 /2021

Letto il ricorso proposto da

SALZA MARTINA /

Nei confronti di

MINISTERO ISTRUZIONE /

visti gli artt. 415 e segg. C.p.c. (nella nuova formulazione ex L. 11.8.1973 n. 533)

FISSA

l'udienza di comparizione per il **giorno 11/10/2021 ore 10:15** ed avverte le parti che a detta udienza devono comparire personalmente.

Il presente decreto dovrà essere notificato alla controparte a cura del ricorrente entro 10 giorni dal deposito del presente provvedimento in Cancelleria.

Viterbo, 07/06/2021

IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO



Si avvisano i Sigg.ri Avvocati che la verbalizzazione delle udienze avviene in forma telematica.

Onde velocizzare la verbalizzazione, questo ufficio si avvale del sito www.dirittopratico.it accedendo al quale è possibile impiegare la funzione "note di udienza" (sulla colonna destra della pagina iniziale). Cliccando su tale vice si aprirà la nuova schermata nella quale compariranno in alto a destra due riquadri: "inserisci il codice" e "visualizza/crea". Per la redazione del verbale sarà possibile inserire nel riquadro "inserisci il codice" il codice che si intende assegnare al documento (ad es. il nome della parte in causa): ciò consentirà il passaggio alla schermata successiva. In alternativa sarà sufficiente cliccare sul riquadro "visualizza/crea": ciò determinerà l'automatica assegnazione di un codice, che occorre annotare per consentire l'accesso al documento, sia al procuratore di controparte, che al Giudice. Con entrambe le opzioni, sotto i riquadri, compariranno la dicitura "Inizia una nota con codice: xxxxxx" (dove il codice sarà corrispondente a quello inserito nel riquadro superiore o comunque assegnato automaticamente dal sistema) e di seguito i riquadri "editor base" e "editor+". Cliccando sulla scritta o sui riquadri si aprirà il foglio per la redazione del verbale, al qual fine sarà possibile avvalersi – nel formato "editor base" - dell'inserimento di formule ricorrenti (richiamate sotto il riquadro della compilazione come ad es. quelle di apertura del verbale, di conferimento incarico CTU, ecc.) e – nel formato "editor+" - di comandi di formattazione. Terminata la verbalizzazione sarà necessario cliccare nel sottostante riquadro "salva modifiche" (in caso contrario il contenuto andrà perso).

Si fa presente che sul sito tribunaleviterbo.it nell'area "Processo Civile Telematico" sono reperibili taluni dei moduli dei verbali di udienza in uso all'Ufficio del Giudice del Lavoro: i relativi contenuti potranno essere trasferiti sull'area di compilazione del sito predetto mediante il sistema "copia e incolla".

E' opportuno che la compilazione del verbale sia predisposta nei giorni o nelle ore precedenti l'udienza, da uno o congiuntamente da entrambi i procuratori o che si consenta comunque alla controparte di leggere la propria verbalizzazione e di inserire le eventuali controdeduzioni. A tal fine sarà necessario comunicare a controparte il codice di accesso, il quale dovrà essere riportato nel riquadro "inserisci il codice": comparirà il verbale fino a quel momento predisposto e sarà possibile procedere alle aggiunte e alle modifiche. Si raccomanda di terminare sempre la verbalizzazione con "salva modifiche". Sarà inoltre indispensabile che, in caso di verbalizzazioni predisposte separatamente dai procuratori, gli stessi prendano comunque contatto prima della trattazione della causa, affinché – muniti di apposita apparecchiatura – provvedano a "fondere" le rispettive verbalizzazioni in un unico documento (riversando l'uno nell'altro con le funzioni "taglia" e "incolla"), così che, nel momento della trattazione della causa, al Giudice sia comunicato un unico codice, corrispondente alla verbalizzazione di entrambi i procuratori e si possa accedere rapidamente al verbale definitivo predisposto dalle parti per adottare i relativi provvedimenti.

Si fa presente che, qualora alla data fissata per la trattazione della causa non si sia provveduto alla predisposizione di un unico verbale (e alla comunicazione di un unico codice di accesso), i procuratori saranno invitati a svolgere le suddette operazioni, eventualmente avvalendosi allo scopo della strumentazione informatica a disposizione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Viterbo, sito al piano terra del Palazzo di Giustizia e la causa sarà trattata in coda all'udienza.

Si precisa altresì che la verbalizzazione delle testimonianze continuerà ad essere effettuata ad opera dell'ufficio.

In ultimo si fa presente che l'adozione del Processo Civile telematico, non prevede l'invio telematico obbligatorio degli atti introduttivi e che tuttavia l'Ufficio del Giudice del Lavoro è autorizzato a riceverli in virtù di apposito provvedimento del Presidente del Tribunale. Ove non si provveda all'invio degli atti nelle forme prescritte per il PCT, permane comunque, e in alternativa, la necessità della loro trasmissione al giudice designato mediante invio di copia in formato Word o altro modificabile, all'indirizzo e-mail lavoro.tribunale.viterbo@giustizia.it Il messaggio dovrà essere predisposto indicando in sequenza nell'oggetto il cognome del Giudice assegnatario, il numero di ruolo (anno/numero), il nome della parte nel cui interesse si deposita l'atto e la natura dell'atto (ricorso, memoria costituzione, memoria di replica a riconvenzionale, note autorizzate, note conclusionali, ecc.) secondo il seguente esempio:

giudice - 2009/12345 - Rossi Giuseppe - ricorso



Visto si autorizza.

IIG.d.L. Dr. **MARTINA SALZA**
AVV. GIOIA MARIA SCIPIO
10/06/2021
Procuratore in Cassazione
Corso Italia n.43, 01100 VITERBO
Tel. 0761.333062 Fax n. 0761.290860
Viale Liegi n.7, 00198 ROMA

TRIBUNALE CIVILE DI VITERBO

GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso n. 723/2021, dott. Ianigro

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA EX ART. 151 CPC

La sottoscritta, avv. Gioia Maria Scipio, procuratore in delega di Martina Salza, ricorrente nel ricorso contro il Ministero dell'Istruzione, avente ad oggetto la rettifica del punteggio della docente Salza nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze

chiede

che il Giudice voglia autorizzare la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art.151 cpc, anche nelle forme della notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, come da espressa richiesta già formulata nel ricorso introduttivo, al fine di perfezionare il contraddittorio nei confronti di eventuali controinteressati.

Con osservanza.

Viterbo, 09.06.2021

Avv. Gioia Maria Scipio

